

REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DELLE INTEGRAZIONI DELLE RETTE
SOCIO-ASSISTENZIALI
IN STRUTTURE RESIDENZIALI
PER SOGGETTI ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI

*Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 03.07.2013
e Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 21 del 30.11.2012*

INDICE

Premessa

- Articolo 1:*** DESTINATARI DELL'INTERVENTO
- Articolo 2:*** MODALITA' DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE
- Articolo 3:*** CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI
- Articolo 4:*** COMPARTECIPAZIONE DEL DESTINATARIO DELL'INTERVENTO
- Articolo 5:*** RICHIESTA PARERE
- Articolo 6:*** MODALITA' DI EROGAZIONE
- Articolo 7:*** FASE TRANSITORIA
- Articolo 8:*** SITUAZIONI PARTICOLARI
- Articolo 9:*** RECLAMI
- Articolo 10:*** TUTELA DEI DATI PERSONALI
- Articolo 11:*** PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- Articolo 12:*** MODIFICHE AL REGOLAMENTO
- Articolo 13:*** RINVIO
- Articolo 14:*** ENTRATA IN VIGORE

PREMESSA

Tra le finalità istitutive del Consorzio, assume particolare rilevanza il superamento del concetto di istituzionalizzazione, mediante il privilegio di servizi e interventi territoriali che permettano alle persone residenti, in particolare agli anziani, la permanenza nel loro ambiente familiare e sociale.

La realtà territoriale e situazioni socio-sanitarie personali particolari possono, però, condizionare la permanenza a domicilio e, nonostante la possibilità di poter disporre di servizi domiciliari territoriali, vi sono persone che scelgono l'inserimento in una struttura residenziale.

L'art. 22 comma 2 lettera g) della L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", individua il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di interventi per le persone anziane, tra cui anche l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali per coloro che, in ragione dell'elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano a domicilio.

La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37-6500 del 23 luglio 2007, ha determinato i criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta e, con la Deliberazione n. 45-4248 del 30 luglio 2012, ha individuato il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore dei medesimi soggetti.

Il rispetto della normativa vigente da parte delle residenze fa sì che gli importi mensili delle rette socio-assistenziali di ricovero non possano essere corrisposte per intero da parte di tutti i soggetti inseriti.

L'erogazione dell'integrazione della retta in strutture residenziali per soggetti non autosufficienti è, quindi, diretta ai cittadini che si trovano in condizioni economiche che non consentano loro di far fronte al pagamento della retta applicata dal Presidio ospitante, con i criteri previsti dalla sopracitata DGR N. 37-6500.

Articolo 1 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Destinatari dell'intervento di erogazione dell'integrazione della retta sono le persone anziane ultrasessantacinquenni residenti sul territorio dei Comuni costituenti il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese.

Destinatari dell'intervento possono, altresì, essere persone di età inferiore ai 65 anni che presentano patologie invalidanti tali da far ravvisare caratteristiche di norma proprie dell'anziano.

Il ricovero nelle Strutture residenziali con integrazione della retta a carico del Consorzio deve avvenire previa valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica, come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente agli utenti già valutati non autosufficienti dall'Unità di Valutazione Geriatrica, inseriti in struttura in regime di convenzione (cioè con quota sanitaria della retta a carico dell'ASL), così come previsto dalla DGR 23 luglio 2007 n. 37-6500.

Articolo 2 - MODALITA' DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

Per accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento, le persone interessate, o chi per esse, devono fare riferimento all'Unità di Valutazione Geriatrica, come stabilito dalla DGR n. 45-4248 del 30 luglio 2012, producendo la documentazione attestante la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.

L'utente anziano non autosufficiente contribuisce alla copertura della retta residenziale (D.G.R. n. 37-6500 del 23/7/2007 e DGR 45-4248 del 30 luglio 2012) con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti, ove consentito dalla normativa specifica, poiché tali indennità sono erogate al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze di accompagnamento e di assistenza, fatta salva una somma da destinare alle esigenze personali quantificata anno per anno dall'Assemblea Consortile.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita ai punti seguenti, utilizzando come base normativa il D.Lgs. n. 109/98 (ISE) modificato dal D.Lgs. n. 130/00 e i relativi decreti attuativi (in particolare DPCM n. 221/99).

In particolare, per determinare l'entità di compartecipazione non si rileva la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, ma solo quella dell'utente.

REDDITO E PATRIMONIO

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dagli enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta a ottenere l'erogazione della prestazione.

REDDITO

Il reddito da valutare ai fini del presente provvedimento è costituito:

- dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c., svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte.
- dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, come oltre specificato)

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

DIFFERENZA TRA REDDITO DELL'ANNO IN CORSO E REDDITO RISULTANTE DALL'ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTATA

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo - il beneficiario della prestazione dovrà autocertificare la variazione a questo Consorzio, che la assumerà quale base di calcolo, e si dovrà impegnare a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

PATRIMONIO MOBILIARE

Il patrimonio mobiliare è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione - per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data - e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato -; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g);

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a).

(Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate).

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà".

- il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

DIFFERENZA TRA CONSISTENZA PATRIMONIALE (MOBILIARE E IMMOBILIARE) ALLA DATA DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CONSISTENZA PATRIMONIALE RILEVATA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Eventuali variazioni, positive o negative, superiori a 1/5 della consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima a questo Consorzio, entro trenta giorni dalla data delle variazioni stesse.

FRANCHIGIA

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.

FRANCHIGIA SUL REDDITO:

Una somma non inferiore a € 110,00 mensili (somma che può essere adeguata annualmente su base ISTAT) viene lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali

FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO MOBILIARE

Dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di € 15.493,71.

FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE

1) Dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di € 51.645,69 per la casa adibita a prima abitazione precedentemente al ricovero.

Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

2) Non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica

SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE PRIVO DI REDDITI CONVIVENTE, PRECEDENTEMENTE AL RICOVERO, CON L'ASSISTITO.

Se il coniuge o gli altri familiari conviventi del soggetto per cui viene disposto l'inserimento in struttura, non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie, il Consorzio prevede, tramite il Servizio Territoriale, al momento di tale inserimento, un apposito Piano di Intervento a favore di detti familiari.

Il Piano di Intervento dovrà essere attuato attraverso l'applicazione del vigente Regolamento Consortile in materia di assistenza economica e delle altre provvidenze analoghe previste.

CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) questo Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente allegato, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, e ai relativi decreti attuativi.

La domanda dell'erogazione della prestazione dovrà altresì essere corredata da autocertificazione attestante:

- le donazioni o vendite di beni personali relativamente al quinquennio precedente, nonché l'impiego del corrispettivo introitato;
- l'impegno al rimborso delle integrazioni rette corrisposte nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 4 del presente Regolamento;
- la presa d'atto che gli importi erogati da questo Consorzio a titolo di integrazione retta sono considerati, nei limiti di quanto riconosciuto, debiti ereditari ai sensi dell'art. 752 del C.C..

La domanda dell'erogazione della prestazione dovrà, inoltre, essere corredata dalla sottoscrizione dell'impegno del/dei beneficiario/i della donazione a corrispondere la quota di compartecipazione ai costi, nei termini e nelle entità previste dal Codice Civile.

Analoga documentazione dovrà, comunque, essere presentata al momento della richiesta di ingresso nelle Residenze.

Articolo 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

Le cause di esclusione dall'intervento di erogazione dell'integrazione della retta sono:

- Reddito che consenta il pagamento della retta;
- Inserimento di anziani non autosufficienti in struttura non convenzionata con l'Azienda Sanitaria Locale di riferimento;
- La mancata richiesta, da parte del richiedente l'intervento, della compartecipazione ai costi della retta al/ai beneficiario/i di donazioni effettuate nel quinquennio precedente, a corrispondere la quota di compartecipazione ai costi, nei termini e nelle entità previste dal Codice Civile;
- La mancata sottoscrizione dell'impegno del/dei beneficiario/i della donazione a corrispondere la quota di compartecipazione ai costi, nei termini e nelle entità previste dal Codice Civile.

Articolo 4 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA AL FINE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL'ASSISTITO

L'utente anziano non autosufficiente contribuisce alla copertura della retta residenziale (.D.G.R. n. 37-6500 del 23/7/2007 "criteri di compartecipazione") con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti, ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita ai punti precedenti.

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare e immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.

Le parti del patrimonio mobiliare e immobiliare concorrono in una misura del 20 % a implementare il reddito (v. d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, decreto attuativo del d.lgs.109/1998).

Qualora l'obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio come sopra indicato, e il ricoverato non disponga - di fatto - della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

a) locazione degli immobili a disposizione;

b) alienazione del patrimonio o di parte di esso;

c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte degli enti gestori e/o dei comuni e altri strumenti previsti nei rispettivi regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

La contribuzione a carico dell'interessato dovrà essere versata direttamente alla Struttura ospitante.

Il destinatario dell'intervento è tenuto al rimborso di quanto corrispostogli per l'integrazione della retta nel caso in cui vengano riconosciuti, successivamente all'intervento, arretrati di pensione, indennità di accompagnamento, eredità od ogni altro reddito o emolumento, con decorrenza dalla data del riconoscimento dell'integrazione della retta da parte del Consorzio.

Gli importi erogati dall'Ente a titolo di integrazione retta, sono da considerarsi, nei limiti di quanto riconosciuto, debiti ereditari ai sensi dell'art. 752 del C.C..

Il destinatario dell'intervento dovrà richiedere l'impegno del donatario, in caso di donazione effettuata nel quinquennio antecedente la richiesta dell'integrazione, a corrispondere la quota di compartecipazione ai costi, nei termini e nelle entità previste dal Codice Civile.

Articolo 5 - RICHIESTA PARERE

L'erogazione dell'integrazione retta sarà subordinata al parere del Comune di residenza del richiedente, al quale verrà trasmessa la documentazione necessaria.

In caso di rinnovo, normalmente annuale, verrà data comunicazione al Comune di residenza, con indicazione dell'importo dell'integrazione.

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, e la Struttura ospitante sono tenuti a comunicare al Consorzio eventuali modificazioni della situazione economica di cui a conoscenza.

Articolo 6 - MODALITA' DI EROGAZIONE

L'integrazione della retta, che sarà quantificata sulla retta minima praticata dalla struttura (con esclusione di qualsivoglia maggiorazione, es. camera singola...), decorre dal mese successivo alla data di protocollazione della domanda, completa di tutta la documentazione.

La sottoscrizione della richiesta di integrazione potrà avvenire solo in presenza di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento.

Articolo 7 – FASE TRANSITORIA

Nelle more della nuova organizzazione e operatività dell'U.V.G., si stabilisce che le richieste di integrazioni retta in favore di persone non autosufficienti possano essere presentate anche alle Assistenti Sociali territorialmente competenti presso le rispettive Sedi di servizio e agli operatori dello Sportello unico socio-sanitario.

Articolo 8 - SITUAZIONI PARTICOLARI

Potranno essere prese in considerazione eventuali situazioni di particolare gravità segnalate dall'Assistente Sociale territorialmente competente all'Assistente Sociale dello Sportello Unico Socio-Sanitario, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.

L'eventuale integrazione della retta è subordinata al parere favorevole del Comune di residenza.

Articolo 9 – CONTROLLI

In attuazione dell'art. 3, comma 7 del Decreto L.vo n. 109 del 31.03.1998, e successive modifiche, il Consorzio controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata dall'Ospite con la dichiarazione sostitutiva unica e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tal fine può stipulare convenzioni con quest'ultimo.

Può richiedere, inoltre, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati stessi e provvede a tutte le verifiche necessarie, anche per mezzo delle autorità preposte (esempio Guardia di Finanza).

In caso di riscontrate false dichiarazioni, è prevista la segnalazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 10 - RECLAMI

Le istanze di reclamo devono essere presentate per iscritto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consorzio sito in Via Rocca de' Baldi n. 7, Cuneo, e devono contenere tutti gli elementi necessari relativi all'interessato e alla pratica o procedimento amministrativo che lo riguardano.

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.

Articolo 11 TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati con riferimento al D. Lgs. n. 196/2003 e secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione della predetta normativa in vigore presso questo Ente.

Articolo 12 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., sarà pubblicata sul sito del CSAC e sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la sede del medesimo Ente e presso gli Uffici delle sedi territoriali, per favorirne la visione in qualunque momento.

Copia del presente regolamento verrà altresì inviata:

- ai Sindaci dei Comuni afferenti al Consorzio Socio – Assistenziale del Cuneese;
- ai Responsabili dei Servizi interessati;
- agli Operatori dello Sportello Unico – Socio Sanitario;
- alla Strutture per Anziani gestite dall'Ente.

Articolo 13 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Ogni variazione e integrazione al presente Regolamento dovrà essere approvata con atto dell'Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto e agli altri Atti e regolamenti del Consorzio.

Articolo 15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dallo 01.01.2014.